

Armenia, la legge sugli investimenti «parla inglese»

di Alex Gilardini Studio legale Ottolenghi, Catalano e Gilardini, Torino (*)

E così anche la disciplina sulla tassazione dei profitti e molti altri provvedimenti-cardine del nuovo ordinamento post-sovietico. È il risultato di un processo di transizione largamente ispirato ai modelli giuridici statunitensi, che ha portato il paese caucasico ad essere «all'avanguardia» nell'adozione delle garanzie occidentali rispetto ad altre esperienze legislative dell'area.

Il diritto della Repubblica dell'Armenia ha conosciuto, negli ultimi anni, un profondo, esteso e veloce processo di riforma, che ha interessato sia le norme di livello costituzionale sia le norme di rango inferiore. Il paese entrò a far parte dell'Unione Sovietica nel lontano 1922. Nel 1991 ottenne l'indipendenza e nel luglio 1995 ha adottato, con referendum, una nuova costituzione di tipo liberaldemocratico che ha sostituito la precedente del 1978 di chiara ispirazione sovietica. Venuto meno il monopolio statale, tipico dell'opzione socialista, l'Armenia attraversa ora quella fase di transizione dall'economia pianificata a quella di mercato, come già hanno fatto i paesi dell'Europa orientale (questi in gran parte hanno già completato tale passaggio) e dell'Ex Unione Sovietica (1).

La «rivoluzione» giuridica
Trapianti giuridici, provenienti dalla normativa statunitense e dell'Unione Europea, stanno interessando un po'tutti i settori del diritto e dell'economia. Il legislatore ha dovuto operare (e continua a farlo) in modo esteso sui diversi aspetti del diritto del lavoro, commerciale, finanziario, fallimentare, industriale, ambientale, negletti in epoca socialista. Due dei principali esempi sono:

■ la **legge sulle privatizzazioni** della proprietà statale emanata il 13 dicembre 1997 e in vigore dal 13 gennaio 1998; tale legge rispecchia pienamente la volontà di porre fine all'economia di piano e di procedere all'integrazione dell'economia armena con il mercato mondiale;

■ il **nuovo codice civile** su modello occidentale,

adottato nel 1998. Si prospetta a breve una nuova codificazione in materia penale che sostituisca il precedente codice - emendato dopo l'indipendenza - utilizzato nell'era sovietica (aggiornamento al settembre 1999).

In questa fase di radicale cambiamento l'Armenia è forse tra i paesi più «attivi» e «liberali» dell'ex Unione Sovietica (2).

Tutela degli investimenti,
una legge «anticipatoria»

In tale quadro si innesta bene la **legge sugli investimenti esteri** promulgata il **31 luglio 1994**, suddivisa in 4 parti per complessivi 25 articoli e simile nel genere e nella struttura alle già note altre leggi sugli investimenti esteri presenti nei paesi dell'area.

La legge, riconoscendo l'importanza di proteggere i diritti degli investitori stranieri e provvedendo alla tutela giuridica necessaria per incoraggiare l'investimento straniero, disciplina le basi giuridiche, economiche ed organizzative necessarie per attirare capitali stranieri.

Note:

(*) L'autore ringrazia per la preziosa collaborazione l'Avv. Evelina Manukyan, collega nel periodo di ricerca trascorso presso l'Università della California a Berkeley.

(1) Per una panoramica completa sull'argomento si rimanda ad Ajani, Il modello post-socialista, Giappichelli, 1999.

(2) Anche la Georgia, paese confinante, si sta velocemente adeguando al nuovo clima economico che sta attraversando tutti i paesi dell'area. Si veda A. Gilardini, «Georgia, testa di ponte per gli investimenti nel Caucaso», in Commercio Internazionale n. 24/1999 pag. 999.

La legge del 31 luglio 1994, innovativa per un paese in transizione, stabilisce:

■ **uguale trattamento per gli investitori** siano essi armeni o stranieri, eliminando così il cosiddetto sistema del «doppio binario»;

Trapianti giuridici, provenienti dalla normativa statunitense e dell'Unione Europea, stanno interessando un po' tutti i settori del diritto e dell'economia.

■ severe **restrizioni alla nazionalizzazione**, alla confisca ed alla espropriazione da parte dello Stato (e comunque dietro adeguata compensazione);

■ totale **rimpatrio dei profitti e dei beni** di proprietà;

■ **convertibilità della moneta locale** in moneta straniera;

■ protezione della **proprietà intellettuale**;

■ diritto ad impiantare **stabilimenti permanenti**: sebbene agli stranieri persone fisiche non sia consentito di acquistare il **diritto di proprietà sulla terra**, le società straniere che svolgono attività in Armenia possono acquistare tale diritto. Tale normativa, datata 1994, è sicuramente innovativa se comparata ad altri paesi dell'area che ancora negano in parte tale diritto o che tale diritto (Bulgaria e Romania) hanno concesso con anni di ritardo e dove comunque prevalgono ancora regole che tengono in ampio conto la prevalenza dell'interesse pubblico;

■ la possibilità di risolvere le eventuali **controversie** attinenti all'investimento sia di fronte a corti locali sia attraverso la **soluzione arbitrale all'estero**.

La Repubblica Armena inoltre ha siglato **accordi sulla reciproca protezione degli investimenti** con i seguenti paesi:

- Argentina
- Canada
- Bulgaria
- Cina
- Francia
- Georgia
- Germania
- Grecia
- Regno Unito
- Romania
- Stati Uniti
- Ucraina

Il paese è anche membro di diverse organizzazioni internazionali e sono in corso trattative per un suo ingresso permanente nel Wto (World Trade Organization).

Fisco più leggero con gli stranieri
Importanti per gli investitori stranieri si rivelano le disposizioni sulle **agevolazioni fiscali** e le **esenzioni doganali** (anche se non sono presenti in Arme-

nia zone franche) ed in particolare la protezione dell'investimento e delle «condizioni iniziali» dello stesso, per un periodo di cinque anni a far data dall'investimento, da successivi e più sfavorevoli cambiamenti di legislazione (peraltro tale garanzia, la cosiddetta «*Grandfather clause*», fondamentale per la tutela dell'investimento straniero, la si ritrova in tutti i paesi dell'area ex sovietica).

Le società straniere sono soggette allo stesso trattamento fiscale delle società armenie. Specifiche agevolazioni vengono concesse alle società straniere che effettuino investimenti superiori ad 1 milione di dollari (3).

La legge del 31 luglio 1994 deve essere comunque combinata con la **legge sulla tassazione dei profitti**, promulgata il 30 settembre 1997 e in vigore dal 27 novembre dello stesso anno, simile nella struttura alla legge sulla tassazione delle società commerciali negli Stati Uniti.

Gli **indici di imposizione**, espressi in *dram*, la moneta nazionale armena (al 25 luglio 2000, 1 dollaro Usa corrisponde a 527,160 *dram*), vengono qui di seguito schematizzati:

Reddito	Aliquota
• fino a 720:	12%
• da 721 a 1080:	18%
• da 1081 a 1802:	25%
• sopra 1802:	30%

Le **banche** e le **compagnie di assicurazione** sono soggette ad una imposta sul profitto del 30%, i casinò del 70%.

Nota:

(3) Leggi analoghe, ma per investimenti superiori ai 5 milioni di dollari, vennero adottate, nella prima fase della transizione, dalla Romania e similmente dalla Bulgaria con i «progetti prioritari di investimento». Tali leggi non ebbero però il riscontro voluto e portarono invece un decremento degli investimenti stranieri. Entrambe vennero abrogate. Per un quadro più ampio, si veda dello stesso autore, «Voglia di Europa nella politica degli scambi romeni», in *Commercio internazionale* n. 4/1998, p. 165; «Romania, ultimi ritocchi per società ed export», in *Commercio internazionale* n. 11/1998, p. 491; «Bulgaria, rinforza il vento dell'Occidente», in *Commercio internazionale* n. 19/1999, p. 791; «Romania, anche per il fisco l'economia diventa adulta», in *Commercio internazionale* n. 12/2000, p. 9.

Le società straniere in Armenia possono acquistare il diritto di proprietà sulla terra. La normativa, del 1994, è sicuramente innovativa rispetto ad altri paesi dell'area che ancora negano in parte tale diritto o lo hanno concesso con anni di ritardo.

Una società straniera di nuova costituzione ha due anni di esenzione fiscale. Dal terzo anno al decimo può invece dedurre il 50% della propria «tax liability» se il «foreign share» è superiore al 50%.

Una **società straniera di nuova costituzione** incorre in un periodo di due anni di esenzione fiscale. Dal terzo anno al decimo può invece dedurre il 50% della propria «tax liability» se il «foreign share» è superiore al 50%. Viene dedotto invece il 30% se il «foreign share» è tra il 30 ed il 50%. Infine, la **tassa sul valore aggiunto** (la corrispondente Iva italiana) ha un'aliquota del **20%** (con alcune eccezioni del 16,67%).

L'ambasciata statunitense presente a Erevan, capitale dello Stato, consiglia di consultare periodicamente gli uffici fiscali competenti per verificare possibili variazioni degli indici di imposizione fiscale e della tassa sul valore aggiunto, soprattutto in relazione alle eventuali esenzioni.

Per saperne di più

Per ulteriori informazioni contattare il:
National Tax Administration
3 Movses Khorenatsy Street- Yerevan 375015
- Armenia.
Tel. 374 2 538101 - 538065 - Fax 374 2 151967.

NOVITA'

PMI E MERCATI EUROPEI

REGOLE, STRUMENTI E OPPORTUNITA'
PER FARE AFFARI NEI PAESI DELL'EURO

di Tommaso Campagna

Con la prefazione di Augusto Fantozzi

IPSOA Editore, 2000, pagg. 460, L. 70.000

Una sfida commerciale ora anche alla portata della piccola impresa: potrebbe essere riassunta così l'idea che fa da «spina dorsale» a questo libro. L'avvento della moneta unica europea ha allargato improvvisamente l'orizzonte operativo delle realtà produttive nazionali; l'eliminazione del rischio di cambio con la maggior parte dei paesi europei - che, nel bene o nel male, ha condizionato per decenni la vocazione «estera» delle Pmi italiane - ha fatto emergere per molte aziende una consapevolezza già «latente»: la dimensione locale non è più sufficiente ad uno sviluppo stabile del proprio business.

Ma **Pmi e mercati europei** non è uno dei tanti libri sull'euro; piuttosto un libro che «parte dall'euro» - come fattore propulsivo per spingersi oltre frontiera - e arriva ad occuparsi delle principali questioni che l'imprenditore italiano si trova ad affrontare in Europa. E con spirito, stile e linguaggio «imprenditoriali», per l'appunto, sono trattati temi come:

■ il marketing internazionale,

- i principali contratti commerciali,
- l'organizzazione societaria nei diversi paesi,
- la fiscalità diretta e indiretta,
- i finanziamenti e le assicurazioni dell'export e degli investimenti,
- le attività e le organizzazioni a sostegno delle aziende in Europa.

A completare il volume - che diventa così un piccolo «vademecum» per il commercio in Europa - un'appendice con una serie di strumenti aggiuntivi: le *check-list* per misurare il proprio grado di «preparazione europea», comodi quadri riassuntivi e i principali testi normativi sull'argomento.

Per informazioni o per l'acquisto:

Redazione: tel. 02 82476869 - fax 02 82476800 - e-mail: comm.int@ipsoa.it.

Ufficio vendite: tel. 02.82476464 - fax 02 82476404.

Agente Ipsoa di zona: recapito sul sito Internet www.ipsoa.it.